

CHIARIMENTI RELATIVI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLE CENTRALI TERMICHE DI ENTI PUBBLICI CONSORZIATI E RELATIVI SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO CON GESTIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di imprese, si estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

Domanda 1.

In riferimento al documento "Calcolo-Canone" e più precisamente alla tabella 5 dell'art. 1.3 "Baseline Energetica Economica", si richiede quali siano i prezzi di riferimento dei singoli vettori (P_ref) utilizzati per la determinazione del canone contrattuale e se essi siano soggetti ad una revisione periodica. Mentre sono chiare le modalità di calcolo delle variabili energetiche e dei fattori di conversione da "q.tà" ad "energia", non abbiamo individuato indicazioni economiche che possano aiutare nella valutazione e simulazione dei ricavi necessaria nella definizione della ns. offerta economica.

Risposta:

In riferimento alla Tabella 5 e alla determinazione dei prezzi di riferimento, si precisa coerentemente con quanto previsto al punto 1 dello stesso documento "Calcolo Canone" che i prezzi di riferimento sono da determinarsi caso per caso in relazione alla centrale termica oggetto di intervento, basandosi sul prezzo medio ottenuto come rapporto fra importo delle fatture dell'ultimo triennio 2014-2015-2016 e relativa quantità dello specifico vettore. I valori determinati saranno comunque oggetto di validazione da parte dell'Ente.

Domanda 2.

In riferimento agli stabili che i vari Consorziati CEV potranno affidare all'aggiudicatario nel corso dei 18 mesi di potenziale adesione al progetto, si richiede se sia o meno facoltà della EScO aggiudicatrice accettare, ovvero declinare in tutto o in parte, il lotto impiantistico proposto dal singolo Ente aderente, soprattutto per quelle realtà tecnologiche il cui costo di riqualificazione non si ammortizzerebbe nei 9 anni di gestione contrattuale (limitati consumi storici di energia primaria). A tal proposito si tratta anche di capire se, in fase di convenzionamento, possano essere introdotte delle discriminanti quali potenza installata minima, consumo storico minimo, tecnologie, ecc.

Risposta:

La EScO aggiudicataria e l'Ente Consorziato, di comune accordo, potranno valutare il numero e le caratteristiche degli edifici su cui intervenire. La valutazione dovrà considerare il piano finanziario ed i termini contrattuali dell'Accordo Quadro stesso; sull'eventuale inserimento di ulteriori clausole, l'Ente

e la EScO potranno fare le valutazioni di merito, fermo restando la natura ed il rispetto dell'Accordo Quadro.

La EScO non potrà rifiutare la presa in carico di interventi/edifici, così come definiti nel Capitolato Tecnico, salvo dimostrazione oggettiva di mancata sostenibilità economico – finanziaria.

Domanda 3.

Si chiede di confermare che, ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-professionali di cui al Disciplinare di Gara, gli operatori economici possano limitarsi a compilare nel DGUE esclusivamente i campi riguardanti le informazioni richieste nel Disciplinare (vedi ad esempio il fatturato specifico nel settore oggetto della gara), omettendo la compilazione dei restanti campi contenenti la richiesta di informazioni non esplicitamente previste ai paragrafi 3.2 e 3.3 del Disciplinare di Gara. Si chiede pertanto di confermare che, quanto dichiarato in risposta ai punti di cui all'Allegato I, 7), 8), 12), 13), 14) e 15), possa essere considerato esaustivo ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecniche professionali, richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

Risposta:

Si conferma che ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali di cui al Disciplinare di Gara, gli operatori economici possono limitarsi a compilare i campi del DGUE riguardanti le informazioni richieste; tuttavia si ricorda che il documento a comprova del possesso di tali requisiti deve essere caricato all'interno del sistema AVCPass.

Domanda 4.

Si chiede di confermare che i modelli III e IV debbano essere compilati e sottoscritti esclusivamente da coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Risposta:

*I modelli III e IV devono essere compilati e sottoscritti rispettivamente da tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e da tutti i soggetti previsti dalla normativa antimafia (Art. 85 del D. Lgs 159/2011) rimangono **ESCLUSI** i soggetti cessati dalla carica.*

Domanda 5.

Si chiede di confermare che per soddisfare il requisito di capacità tecniche e professionali, necessario alla partecipazione a più lotti, si possa utilizzare la categoria OS28 nella propria classifica incrementata di un quinto, ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Risposta:

Si conferma ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 la possibilità di utilizzare la categoria OS28 nella propria classifica incrementata di un quinto.

Domanda 6.

Per quanti lotti è possibile presentare offerta, e quanti lotti possono essere aggiudicati allo stesso concorrente. Infatti al punto II.1.6) del Bando di Gara è riportato "Le offerte vanno presentate per un solo lotto", mentre al paragrafo 2 del Disciplinare (Modalità di partecipazione alla gara) si richiede "Una busta ECONOMICA contenente le buste economiche per ciascun lotto per cui si intende presentare offerta".

Risposta:

L'operatore economico può presentare offerta per tutti i lotti a cui intende partecipare, non vi è un numero minimo o massimo, i lotti possono essere aggiudicati al medesimo concorrente.

Domanda 7.

In caso di partecipazione a più lotti, se la composizione dell'eventuale RTI debba essere la medesima per tutti i lotti per cui si presenta offerta.

Risposta:

In caso di partecipazione a più lotti, l'RTI può essere anche diverso a seconda dei lotti a cui si partecipa.

Domanda 8.

Se per quanto riguarda i requisiti tecnici e professionali (es. Attestazione SOA) si conferma che è possibile l'avvalimento frazionato da più aziende ausiliarie, cumulando le rispettive classifiche per raggiungere il requisito richiesto, come previsto dall'art.89 comma 6 del Codice Appalti e dal Comunicato del Presidente ANAC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2014.

Risposta:

Si conferma quanto richiesto nel rispetto dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Domanda 9.

Se l'aggiudicatario sia esentato da interventi di riqualificazione in edifici dove la procedura di Calcolo del Canone evidenzia che la percentuale minima garantita di risparmio, offerta in sede di gara, non sia tecnicamente raggiungibile, o che nessuno degli interventi consentiti dal Capitolato Tecnico sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali e/o abbia tempi di rientro compatibili con la durata contrattuale.

Risposta:

L'Ente ha facoltà di decidere su quali edifici/centrali termiche esistenti attivare l'Accordo Quadro. La EsCo non potrà rifiutare la presa in carico di interventi/edifici così come definiti nel Capitolato Tecnico

salvo dimostrazione oggettiva di mancata sostenibilità economico-finanziaria. Nelle condizioni citate nel quesito la EsCo sarà quindi esentata da realizzare interventi solo a condizione che sia in grado di produrre all'Ente l'oggettiva dimostrazione di mancata sostenibilità economico-finanziaria degli stessi.

Domanda 10.

Se il Concessionario possa rifiutare la presa in consegna di un impianto fuori norma o, in caso contrario, come si tenga conto degli extra costi dovuti alla messa a norma, rispetto alle opere di riqualificazione energetica, nel calcolo della baseline.

Risposta:

Conformemente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico punto 2.1 la messa a norma degli impianti è espressamente prevista per quanto riguarda gli ambiti di intervento ed in quanto tale inclusa nelle attività oggetto di remunerazione comprese nel canone. Le attività che prevedono un compenso extra-canone sono disciplinate dal punto 2.4.3 del Capitolato. Il rifiuto alla presa in carico di centrali termiche non a norma è possibile unicamente qualora la EsCo sia in grado di dimostrare oggettivamente la mancata sostenibilità economico-finanziaria.

Domanda 11.

Si chiede di confermare che, ipotizzando la partecipazione alla presente procedura per il Lotti n. 1 e n. 2 in RTI o in Avvalimento, il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al Disciplinare di Gara relativo al possesso delle attestazioni di qualificazione rilasciate da Società di Attestazione SOA per la categoria OG11 oppure OS28 per la classe corrispondente ai lotti a cui si intende partecipare, possa essere soddisfatto mediante il possesso in capo alla Società Ausiliata in caso di avvalimento o Società Mandante/Mandataria in caso di RTI dell'Attestazione SOA nella categoria OS28 cl. VI e il possesso in capo alla Società Ausiliaria in caso di avvalimento o Società Mandante/Mandataria in caso di RTI dell'Attestazione SOA nella categoria OG11 cl. VI.

Risposta:

Confermiamo le ipotesi da Voi esposte.

Domanda 12.

Si chiede di confermare che i Modelli III e IV, trattandosi di autocertificazioni relative alle comunicazioni e informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011, non debbano essere resi dai soggetti cessati poiché espressamente esclusi dall'elenco dei soggetti sottoposti all'obbligo dichiarativo come indicato nella normativa.

Resto fermo l'obbligo da parte del concorrente di rendere le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 anche per i soggetti cessati nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Risposta:

Si veda risposta che la Stazione Appaltante ha dato al quesito n. 4.

Domanda 13.

Relativamente al punto “3.2 Capacità Economica Finanziaria” del Disciplinare di Gara, si richiede di dettagliare quali sono i “servizi svolti oggetto della presente procedura” di cui è necessario dichiarare il fatturato specifico. In particolare si chiede se rientrano in tali servizi il “servizio energia”, la “riqualifica impianti tecnologici” e la “gestione e manutenzione impianti tecnologici”.

Risposta:

Il “servizio energia”, la “riqualifica impianti tecnologici” e la “gestione e manutenzione impianti tecnologici” sono da considerarsi servizi svolti oggetto della presente procedura a condizione che gli stessi abbiano come oggetto, anche non esclusivo, gli impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Domanda 14.

Per quanto riguarda la comprova del requisito di Capacità economica finanziaria si chiede di confermare che copia delle fatture oppure dichiarazione di un Revisore contabile indicante il fatturato specifico richiesto possano essere considerati “documentazione equipollente” al bilancio depositato corredato da nota integrativa.

Risposta:

Copia delle fatture oppure dichiarazione di un Revisore contabile indicante il fatturato specifico richiesto possono essere considerati “documentazione equipollente” al bilancio depositato ai fini della comprova del requisito di capacità economico - finanziaria.

Domanda 15.

Si chiede di confermare che la classe di attestazione SOA, come prevista al punto “3.3. Capacità Tecniche e Professionali”, debba essere corrispondente agli importi indicati nella tabella riportata a pag. 4 del Disciplinare di gara alla colonna “Valore stimato dell’investimento”.

Risposta:

Confermiamo che la classe di attestazione SOA è corrispondente agli importi indicati nella tabella riportata a pagina 4 del Disciplinare di gara alla colonna “Valore stimato dell’investimento”.

Domanda 16.

Tenuto conto della mancata fruibilità per alcuni giorni del Sito Internet indicato in Bando di gara, si chiede la proroga del termine di presentazione delle richieste di chiarimenti e del termine di presentazione dell’offerta.

Risposta:

La proroga del termine per la presentazione delle offerte sarebbe troppo onerosa per la stazione appaltante, inoltre il Bando di Gara è stato pubblicato in GURI in data 30/12/2016 con scadenza il

24/02/2017 per un totale di 56 giorni, termini superiori rispetto al minimo di quanto previsto dalla normativa vigente.

Domanda 17.

In riferimento all'Art. 1 del Disciplinare di gara, e in particolare a quanto segue: "I Consorziati CEV potranno aderire al progetto entro 18 mesi dalla data di firma del Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro tra il Consorzio CEV e l'Aggiudicatario della gara.

Il Contratto tra l'Aggiudicatario e l'Ente consorziato CEV potrà avere come durata massima quella dell'Accordo Quadro", si chiede di chiarire se è corretto interpretare che un Ente che si convenziona al 18-esimo mese dalla data della firma del Contratto Attuativo, andrà a stipulare un contratto della durata di 7 anni e 6 mesi, sottraendo alla durata complessiva dei 9 anni il tempo utilizzato per l'adesione alla convenzione. Se questa interpretazione è corretta, l'Aggiudicatario dovrà fare delle previsioni in merito alla durata dei contratti attuativi (aspetto che incide pesantemente sui tempi di rientro degli investimenti e sulla tipologia di interventi da offrire), rendendo aleatoria sia l'elaborazione dell'offerta di gara che l'elaborazione del preventivo di spesa. Pertanto si chiede di definire una durata contrattuale fissa, svincolata dalla data di firma del Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro, come previsto negli Accordi Quadro delle Convenzioni Consip.

Risposta:

Confermiamo l'interpretazione da Voi esposta. La ESCo ha facoltà, come ribadito nella risposta alla domanda n. 2, di rifiutare la presa in carico di interventi nel caso di dimostrazione oggettiva di mancata sostenibilità economico – finanziaria.

Il R.U.P.

dott. Alberto Soldà

aggiornamento al 10/02/2017